

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

REGOLAMENTO (CEE) N. 1859/82 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1982

relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

(GU L 205 del 13.7.1982, pag. 5)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CEE) n. 13/84 della Commissione del 4 gennaio 1984	L 3	11	5.1.1984
► <u>M2</u>	Regolamento (CEE) n. 1561/84 della Commissione del 5 giugno 1984	L 150	12	6.6.1984
► <u>M3</u>	Regolamento (CEE) n. 3368/84 della Commissione del 30 novembre 1984	L 313	40	1.12.1984
► <u>M4</u>	Regolamento (CEE) n. 3122/85 della Commissione del 6 novembre 1985	L 297	12	9.11.1985
► <u>M5</u>	Regolamento (CEE) n. 3548/85 della Commissione del 16 dicembre 1985	L 338	16	17.12.1985
► <u>M6</u>	Regolamento (CEE) n. 1753/87 della Commissione del 24 giugno 1987	L 166	10	25.6.1987



REGOLAMENTO (CEE) N. 1859/82 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1982

relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2143/81 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 4, paragrafo 4, 5, paragrafo 5 e 6, paragrafo 2,

considerando che la scelta delle aziende contabili in ciascuna circoscrizione deve essere effettuata in modo uniforme e che, a tale scopo, devono essere adottate modalità di applicazione concernenti le disposizioni in materia del regolamento n. 79/65/CEE;

considerando che le ultime modifiche apportate al regolamento n. 79/65/CEE e l'esperienza acquisita dopo il 1965 richiedono una totale revisione delle disposizioni di applicazione in ordine alla scelta delle aziende contabili e che di conseguenza è opportuno abrogare il regolamento n. 91/66/CEE della Commissione ⁽³⁾ e sostituirlo con un nuovo regolamento;

considerando che le aziende agricole da osservare nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola fanno parte del campo d'osservazione delle indagini di strutture e dei censimenti comunitari o nazionali sulle aziende agricole;

considerando che i dati disponibili per elaborare i piani di selezione corrispondenti all'esercizio contabile 1982 e seguenti e la diversa situazione dell'agricoltura tra i vari Stati membri richiedono l'impiego per questi esercizi di limiti di dimensione economica diversi secondo gli Stati membri, o addirittura secondo determinate circoscrizioni;

considerando che in base all'esperienza il funzionamento della rete d'informazione è agevolato se il numero delle aziende contabili selezionato per circoscrizione può variare entro determinati limiti, sempreché sia rispettato il numero totale di aziende fissato per ogni singolo Stato;

considerando che il piano di selezione deve comportare un minimo di elementi necessari per giudicarne la validità sotto il profilo degli obiettivi della rete d'informazione contabile agricola;

considerando che il piano di selezione va predisposto ad una data precedente l'inizio dell'esercizio contabile corrispondente, di modo che le autorità competenti possano approvarlo prima di essere utilizzato per la selezione delle aziende contabili;

considerando che la relazione concernente l'esecuzione del piano di selezione delle aziende contabili deve considerare i vari aspetti dell'applicazione del piano stesso, in particolare per individuare le modifiche eventualmente necessarie per i successivi esercizi e che la predetta relazione deve altresì tener conto dell'utilizzazione di determinati dati del piano per la ponderazione dei dati contabili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola,

⁽¹⁾ GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.

⁽²⁾ GU n. L 210 del 30. 7. 1981, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 121 del 4. 7. 1966, pag. 2249/66.

▼B

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione del presente regolamento si intende per azienda agricola un'unità tecnico-economica, quale definita nel quadro delle indagini e dei censimenti agricoli comunitari.

Articolo 2

Il limite di dimensione economica di cui all'articolo 4 del regolamento n. 79/65/CEE è così fissato per l'esercizio contabile 1982 — periodo di dodici mesi consecutivi che inizia tra il 1° gennaio 1982 e il 1° luglio 1982 — e per gli esercizi seguenti:

- 6 UDE in Belgio e nei Paesi Bassi,
- 4 UDE in Germania, in Francia, nel Lussemburgo, in Danimarca e nel Regno Unito (esclusa l'Irlanda del Nord),
- 2 UDE in Irlanda e nell'Irlanda del Nord,
- 1 UDE in Italia e in Grecia.

▼M5

Il limite di dimensione economica di cui all'articolo 4 del regolamento n. 79/65/CEE è così fissato per l'esercizio contabile 1986 — periodo di dodici mesi consecutivi aventi inizio fra il 1° gennaio e il 1° luglio 1986 — e per gli esercizi successivi in UDE, ai sensi dell'allegato III della decisione 85/377/CEE della Commissione ⁽¹⁾:

— Paesi Bassi:	16 UDE
— Belgio:	12 UDE
— Germania:	8 UDE
— Francia:	8 UDE
— Lussemburgo:	8 UDE
— Danimarca:	8 UDE
— Regno Unito (esclusa L'Irlanda del Nord):	8 UDE
— Irlanda del Nord:	4 UDE
— Irlanda:	2 UDE
— Italia:	2 UDE
— Grecia:	2 UDE
— Spagna:	2 UDE
— Portogallo:	1 UDE

▼B*Articolo 3*

Il numero delle aziende contabili per circoscrizione è fissato nell'allegato I.

Il numero di aziende contabili da selezionare per circoscrizione può essere superiore o inferiore al numero che figura nell'allegato I nel limite del 20 % di questo numero, senza che tale scarto possa comportare una diminuzione del numero totale di aziende contabili per Stato membro.

Articolo 4

Il piano di selezione delle aziende contabili deve garantire la rappresentatività dell'insieme delle aziende contabili.

⁽¹⁾ GU n. L 220 del 17. 8. 1985, pag. 1

▼B

Esso comporta:

- a) gli elementi di base prescelti per la sua elaborazione, cioè:
 - l'indicazione delle fonti statistiche di riferimento,
 - le modalità di stratificazione del campo d'osservazione in conformità della tipologia comunitaria delle aziende, tenuto conto eventualmente di criteri complementari nazionali,
 - le modalità di determinazione della percentuale di selezione adottata per strato,
 - le modalità di selezione delle aziende contabili,
 - le modalità di ulteriore eventuale aggiornamento del piano di selezione,
 - la durata probabile di validità del piano di selezione;
- b) la distribuzione delle aziende del campo d'osservazione classificate secondo la tipologia comunitaria delle aziende (corrispondente almeno agli orientamenti tecnico-economici principali), nonché il numero delle aziende contabili da selezionare corrispondente a ciascuno degli strati.

Articolo 5

Il piano di selezione è trasmesso ai servizi della Commissione non oltre i due mesi prima della data d'inizio del primo esercizio contabile al quale si riferisce.

Gli adattamenti del piano di selezione sono comunicati ai servizi della Commissione nel medesimo quadro e negli stessi termini previsti per la trasmissione del piano stesso.

Articolo 6

La relazione d'esecuzione del piano di selezione delle aziende contabili comporta:

1. la distribuzione delle aziende contabili selezionate per classe d'azienda;
2. dei commenti sugli scarti verificati tra il piano di selezione e le aziende contabili selezionate, sugli orientamenti da utilizzare per migliorare la selezione dell'esercizio contabile successivo e sulle precauzioni da prendere per ponderare i dati contabili.

La relazione di esecuzione è presentata conformemente allo schema che figura nell'allegato II. Detta relazione è trasmessa alla Commissione entro i sei mesi che seguono la data d'inizio dell'esercizio contabile.

Articolo 7

Il regolamento n. 91/66/CEE è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dall'esercizio contabile 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



ALLEGATO I

Numero d'aziende contabili per circoscrizione

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili (esercizi contabili 1982) e successivi
	GERMANIA	
010	Schleswig-Holstein	500
020	Hamburg	40
030	Niedersachsen	800
040	Bremen	—
050	Nordrhein-Westfalen	660
060	Hessen	370
070	Rheinland-Pfalz	480
080	Baden-Württemberg	620
090	Bayern	960
100	Saarland	70
110	Berlin	—
	Totale Germania	4 500
	FRANCIA	
121	Île-de-France	95
131	Champagne-Ardenne	260
132	Picardie	230
133	Haute-Normandie	145
134	Centre	350
135	Basse-Normandie	215
136	Bourgogne	285
141	Nord — Pas-de-Calais	305
151	Lorraine	215
152	Alsace	160
153	Franche-Comté	200
162	Pays de la Loire	440
163	Bretagne	475
164	Poitou-Charentes	325
182	Aquitaine	425
183	Midi-Pyrénées	430
184	Limousin	195
192	Rhône-Alpes	360
193	Auvergne	320
201	Languedoc-Roussillon	340
203	Provence — Alpes — Côte d'Azur	270
204	Corse	60
	Totale Francia	6 100

▼ **B**

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili			
		Esercizi contabili			
		1982	1983	1984	1985 e successivi
	ITALIA				
221	Valle d'Aosta	70	► <u>M1</u> 206 ◀	► <u>M2</u> 237 ◀	► <u>M3</u> 263 ◀
222	Piemonte	940	► <u>M1</u> 752 ◀	► <u>M2</u> 842 ◀	► <u>M3</u> 950 ◀
230	Lombardia	950	► <u>M1</u> 2 641 ◀	► <u>M2</u> 3 068 ◀	► <u>M3</u> 3 469 ◀
241	Trentino	150	► <u>M1</u> 285 ◀	► <u>M2</u> 332 ◀	► <u>M3</u> 375 ◀
242	Alto Adige	150	► <u>M1</u> 415 ◀	► <u>M2</u> 480 ◀	► <u>M3</u> 549 ◀
243	Veneto	900	► <u>M1</u> 851 ◀	► <u>M2</u> 971 ◀	► <u>M3</u> 1 106 ◀
244	Friuli-Venezia Giulia	250	► <u>M1</u> 428 ◀	► <u>M2</u> 498 ◀	► <u>M3</u> 558 ◀
250	Liguria	350	► <u>M1</u> 403 ◀	► <u>M2</u> 458 ◀	► <u>M3</u> 513 ◀
260	Emilia-Romagna	900	► <u>M1</u> 1 542 ◀	► <u>M2</u> 1 802 ◀	► <u>M3</u> 2 055 ◀
270	Toscana	900	► <u>M1</u> 907 ◀	► <u>M2</u> 1 035 ◀	► <u>M3</u> 1 161 ◀
281	Marche	450	► <u>M1</u> 502 ◀	► <u>M2</u> 569 ◀	► <u>M3</u> 645 ◀
282	Umbria	400	► <u>M1</u> 642 ◀	► <u>M2</u> 745 ◀	► <u>M3</u> 841 ◀
291	Lazio	650	► <u>M1</u> 620 ◀	► <u>M2</u> 704 ◀	► <u>M3</u> 787 ◀
292	Abruzzo	450	► <u>M1</u> 269 ◀	► <u>M2</u> 301 ◀	► <u>M3</u> 328 ◀
301	Molise	140	► <u>M1</u> 237 ◀	► <u>M2</u> 268 ◀	► <u>M3</u> 301 ◀
302	Campania	950	► <u>M1</u> 422 ◀	► <u>M2</u> 460 ◀	► <u>M3</u> 499 ◀
303	Calabria	700	► <u>M1</u> 471 ◀	► <u>M2</u> 516 ◀	► <u>M3</u> 563 ◀
311	Puglia	800	► <u>M1</u> 599 ◀	► <u>M2</u> 681 ◀	► <u>M3</u> 756 ◀
312	Basilicata	350	► <u>M1</u> 394 ◀	► <u>M2</u> 441 ◀	► <u>M3</u> 499 ◀
320	Sicilia	950	► <u>M1</u> 698 ◀	► <u>M2</u> 775 ◀	► <u>M3</u> 858 ◀
330	Sardegna	600	► <u>M1</u> 716 ◀	► <u>M2</u> 817 ◀	► <u>M3</u> 924 ◀
	Totale Italia	12 000	14 000	16 000	18 000

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili (esercizi contabili 1982 e successivi)
340	BELGIO	1 000
350	LUSSEMBURGO	300
360	PAESI BASSI	1 500
370	DANIMARCA	2 000
380	IRLANDA	1 300
	REGNO UNITO	
411	England — North Region	420
412	England — East Region	650
413	England — West Region	430
421	Wales	300
431	Scotland	380
441	Northern Ireland	320
	Totale Regno Unito	2 500

▼ **B**

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili			
		Esercizi contabili			
		1982	1983	1984	1985 e successivi
	GRECIA				
450	Makedonia — Thraki	1 510	2 070	2 380	2 480
460	Ipiros — Peloponnissos — Nissi Ioniou	1 120	1 530	1 760	1 840
470	Thessalia	560	770	900	930
480	Stereia Ellas — Nissi Egeaeou — Kriti	1 210	1 630	1 860	1 950
	Totale Grecia	4 400	6 000	6 900	7 200

▼ **M4**

Numero d'ordine	Designazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili				
		Esercizi contabili				
		1986	1987	1988	1989	1990 e seguenti
	SPAGNA					
500	Galicie	600	► <u>M6</u> 700 ◄	► <u>M6</u> 1 050 ◄		
505	Asturias	350	► <u>M6</u> 500 ◄	► <u>M6</u> 590 ◄		
510	Cantabria	250	► <u>M6</u> 260 ◄	► <u>M6</u> 280 ◄		
515	Pais Vasco	400	► <u>M6</u> 300 ◄	► <u>M6</u> 350 ◄		
520	Navarra	450	► <u>M6</u> 460 ◄	► <u>M6</u> 420 ◄		
525	La Rioja	400	► <u>M6</u> 500 ◄	► <u>M6</u> 430 ◄		
530	Aragón	650	► <u>M6</u> 500 ◄	► <u>M6</u> 630 ◄		
535	Cataluña	650	► <u>M6</u> 610 ◄	► <u>M6</u> 820 ◄		
540	Baleares	300	► <u>M6</u> 360 ◄	► <u>M6</u> 310 ◄		
545	Castilla-León	2 000	► <u>M6</u> 1 950 ◄	► <u>M6</u> 2 070 ◄		
550	Madrid	300	► <u>M6</u> 80 ◄	► <u>M6</u> 90 ◄		
555	Castilla-La Mancha	1 400	► <u>M6</u> 940 ◄	► <u>M6</u> 970 ◄		
560	Comunidad Valenciana	750	► <u>M6</u> 1 000 ◄	► <u>M6</u> 1 080 ◄		

▼ **M4**

Numero d'ordine	Designazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili				
		Esercizi contabili				
		1986	1987	1988	1989	1990 e seguenti
565	Murcia	400	► $\frac{M6}{350}$ ◄	► $\frac{M6}{390}$ ◄		
570	Extremadura	800	► $\frac{M6}{800}$ ◄	► $\frac{M6}{760}$ ◄		
575	Andalucía	2 000	► $\frac{M6}{2\,400}$ ◄	► $\frac{M6}{2\,440}$ ◄		
580	Canarias	300	► $\frac{M6}{290}$ ◄	► $\frac{M6}{320}$ ◄		
	Totale Spagna	12 000	12 000	13 000	14 000	15 000
	PORTOGALLO					
610	Entre Douro e Minho e da Beira Litoral	500	► $\frac{M6}{450}$ ◄	► $\frac{M6}{580}$ ◄		
620	Trás-os-Montes e da Beira Interior	300	► $\frac{M6}{400}$ ◄	► $\frac{M6}{460}$ ◄		
630	Ribatejo-Oeste	500	► $\frac{M6}{670}$ ◄	► $\frac{M6}{700}$ ◄		
640	Alentejo e do Algarve	300	► $\frac{M6}{380}$ ◄	► $\frac{M6}{430}$ ◄		
650	Açores e da Madeira	200	► $\frac{M6}{200}$ ◄	► $\frac{M6}{230}$ ◄		
	Totale Portogallo	1 800	2 100	2 400	2 700	3 000

Per gli esercizi contabili successivi al 1986 al ripartizione verrà effettuata in un secondo tempo.

▼B

ALLEGATO II

RAPPORTO D'ESECUZIONE DEL PIANO DI SELEZIONE DELLE AZIENDE CONTABILI

1. Tavola di presentazione della selezione delle aziende contabili

Circoscrizione :

Esercizio contabile : 19 ..

Classe d'azienda ⁽¹⁾		Numero d'aziende del campo d'osservazione ⁽²⁾ (≥ UDE)	Numero d'aziende contabili selezionate	Numero d'aziende rappresentate da una azienda contabile
OTE	UDE			
(a)		(b)	(c)	(b) (c)
Totale				
Numero d'aziende contabili nuove in rapporto alla relazione del precedente esercizio				

(¹) Indicare le classi d'azienda nell'ordine della tipologia comunitaria. Gli orientamenti principali costituiscono la base minima della stratificazione del campo d'osservazione. Le classi d'azienda possono essere raggruppate conformemente al piano di selezione.

(²) Indicare la data dell'indagine o del censimento che costituisce la base del campo d'osservazione.

2. Commenti

Fatto a, il 19 ..

Per il Comitato nazionale
Il Presidente